

(N. 1030)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRONCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1965

Contributo ordinario annuo a favore dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Per effetto della legge 6 luglio 1960, n. 697, l'Accademia nazionale di San Luca gode sul bilancio dello Stato di un contributo annuo di lire 12 milioni.

Detta somma si è dimostrata assolutamente insufficiente ad assicurare il funzionamento dell'Istituto.

Come è noto l'Accademia, la più antica nel campo delle arti, è stata in ogni tempo segnacolo glorioso della grande egemonia artistica d'Italia, origine e maestra di quanti esimi artisti sono comparsi.

Con l'attuale contributo l'Ente può appena sostenere le spese del ridottissimo personale, al quale sono corrisposti stipendi assai modesti, e far fronte alle imposte dovute per il patrimonio immobiliare, in parte senza alcuna rendita, quale il palazzo della sede, gravato da spese fisse ed in parte vincolato da Fondazioni le cui rendite non sono più adeguate al valore attuale della moneta, mentre i vetusti fabbricati richiedono continui lavori di manutenzione.

Viene così oggi a mancare il finanziamento di ogni attività culturale: il mantenimen-

to e gestione delle ricche raccolte di quadri, disegni, stampe e sculture, della frequentatissima biblioteca e dell'archivio storico; la erogazione di premi e borse di studio per giovani, la organizzazione di corsi di perfezionamento in disegno, la partecipazione a convegni, l'allestimento in sede — nelle apposite sale esistenti — di mostre ed esposizioni, e la stampa delle pubblicazioni.

Senza dire che non vi è la possibilità di conferire (come sarebbe doveroso) assegni, sia pure modestissimi, a venerandi illustri Accademici che per la loro tarda età non sono più in grado di lavorare e versano in condizioni di vera indigenza, spesso nascosta da dignitoso riserbo.

Per questi motivi si propone di elevare il contributo annuo a lire 30 milioni.

L'onere della spesa, che ammonta a lire 18 milioni, sarà a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965 (Elenco n. 5 - capitolo 3523), per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il contributo ordinario annuo a favore dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma, autorizzato con legge 6 luglio 1960, n. 697, è elevato da lire 12 milioni a lire 30 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 18 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965 (Elenco n. 5 - capitolo 3523) per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.